

N. 591

## **DISEGNO DI LEGGE**

d'iniziativa dei senatori GIAMBRONE, LEVI MONTALCINI e CAFORIO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 MAGGIO 2008

Modifica dell'articolo 17, comma 96, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di disciplina dei professori a contratto

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Onorevoli Senatori. - Il regolamento recante norme per la disciplina dei professori a contratto, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 21 maggio 1998, n. 242, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 23 luglio 1998, prevede che le università italiane, per sopperire a particolari e motivate esigenze didattiche, possono stipulare con studiosi o esperti, anche di cittadinanza straniera, di comprovata qualificazione professionale e scientifica, non dipendenti da università italiane, contratti di diritto privato per l'insegnamento nei corsi di diploma universitario, di laurea e di specializzazione ovvero per l'insegnamento di attività didattiche integrative.

Al comma 3 dell'articolo 2, il regolamento citato prevede che i contratti «hanno durata annuale e sono rinnovabili per non più di sei anni». Tali contratti, inoltre, «non danno luogo a diritti in ordine all'accesso nei ruoli delle università e degli istituti di istruzione universitaria statali».

Tenuto conto che la *ratio* della norma è quella di consentire alle università italiane di avvalersi della collaborazione di personalità illustri pur non appartenenti al corpo accademico ma che nei differenti campi di attività hanno una elevata e riconosciuta qualificazione professionale e scientifica tale da potersi configurare il loro contributo come un significativo apporto qualitativo all'offerta formativa dei vari corsi, fermo restando

il fatto che i contratti di diritto privato non debbano dar luogo a diritti in ordine all'accesso nei ruoli delle università stesse, appare assai limitativo l'elemento della non rinnovabilità oltre i sei anni del contratto stesso.

Si configurano, di fatto, situazioni in cui importanti insegnamenti affidati per contratto di diritto privato a personalità illustri e autorevoli del mondo delle professioni, allo scadere dell'ultimo rinnovo debbano necessariamente passare di mano o addirittura essere interrotti. Per non dire poi della impossibilità di mantenere la continuità delle attività didattiche avviate (testi di laurea, attività di ricerca e così via).

Mentre è verosimile che la riforma Moratti possa avere di fatto annullato la norma, molte università italiane vivono un clima di incertezza che determina comportamenti difformi, per cui alcune università si attengono al comma 3 dell'articolo 2, interrompendo il rapporto di collaborazione dopo il sesto anno di rinnovo, mentre altre, al contrario, non tengono conto del limite di cui sopra.

Il presente disegno di legge ha l'obiettivo di cassare il limite di sei anni previsto dal comma 3 dell'articolo 2 del citato regolamento, consentendo alle università e agli istituti di istruzione universitaria statali di stipulare contratti di diritto privato con docenti esterni ai ruoli accademici senza limite di rinnovabilità ed esclusivamente sulla base delle esigenze didattiche volte alla migliore e più qualificata offerta formativa.

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## **DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

- 1. All'articolo 17, comma 96, della legge 15 maggio 1997, n. 127, la lettera *e*) è sostituita dalla seguente:
- «e) i professori a contratto di cui agli articoli 25 e 100 del decreto del Presidente della
  Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, prevedendo apposite disposizioni in materia di requisiti scientifici e professionali dei predetti
  professori, nonché di modalità di impiego. I
  professori a contratto possono essere rinnovati nei loro incarichi, senza alcun limite
  temporale, secondo i modi, le procedure e i
  criteri previsti da ciascun ateneo e dagli istituti di assicurazione universitaria statali.
  Nelle more dell'adozione del decreto ministeriale, la durata dei rapporti contrattuali
  pendenti è determinata da ciascun ateneo».
- 2. Gli articoli 25 e 100, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 21 maggio 1998, n. 242, sono abrogati.